

AS977 - PROVINCIA DI CREMONA-DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE MINIME DI FACCHINAGGIO

Roma, 9 agosto 2012

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza dell'8 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente al contenuto delle determinazioni contenute nel Decreto 13 giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione territoriale di Cremona, rubricato "Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Cremona", pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2012.

Con tale decreto, la Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto di mantenere inalterate le tariffe per l'attività di facchinaggio scadute il 31 dicembre 2011 anche per il biennio 2012-2013 *"al fine di mantenere inalterata la competitività delle aziende committenti, dato atto che non sono pervenute dalle parti sociali assenti proposte modificative, considerato inoltre il livello delle tariffe esistenti nelle province limitrofe [...]"*.

Sulla disciplina delle tariffe minime relative all'attività di facchinaggio di cui all'articolo 4 del D.p.r. n. 342/1994, l'Autorità ha già osservato¹ che la previsione per legge di un sistema di tariffe minime appare determinare limitazioni della concorrenza che non sono giustificate da esigenze di tutela di interessi generali. Infatti, l'esistenza di prezzi minimi fissati per legge non risponde, evidentemente, alla necessità di garantire la qualità dei servizi prestati e la correttezza degli operatori nei confronti dei consumatori. Né d'altra parte sembra costituire una ragione sufficiente, per sottrarre l'intero mercato all'applicazione delle regole di concorrenza, l'esigenza, spesso richiamata, di tutelare singoli operatori che potrebbero trovarsi in una posizione contrattuale debole. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che l'attività di facchinaggio viene prestata prevalentemente da società cooperative o di altra natura (e non da singoli operatori) per le quali non sembrano sussistere ragioni per ritenere necessarie particolari forme di garanzia.

L'Autorità ritiene, pertanto, che la previsione di meccanismi di fissazione delle tariffe in via amministrativa determini ingiustificate limitazioni del gioco della concorrenza impedendo la competizione di prezzo tra gli operatori economici.

Peraltro, previsioni legislative come quella contenuta nell'articolo 4 del D.p.r. n. 342/1994 dovrebbero ritenersi abrogate per effetto dell'entrata in vigore delle recenti misure di liberalizzazione approvate dal Governo che hanno inteso rimuovere tutte le restrizioni regolamentari all'esercizio delle attività economiche. Tra le restrizioni individuate dal Legislatore, in particolare, il D.L. n. 138/2011, all'articolo 3, comma 9, *lett. h)* individua espressamente *"l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale"*. L'articolo 34, comma 3, del D.L. n. 201/2011 ha abrogato espressamente le restrizioni contenute nella normativa vigente relativamente all'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi (*lett. f)*. Tanto premesso, il decreto 13 giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione territoriale di Cremona, rubricato *"Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Cremona"*, disponendo un'artificiosa fissazione di prezzi minimi per le attività di facchinaggio, integra una violazione dei principi a tutela della concorrenza.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, la Direzione territoriale di Cremona del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Segnalazione AS173 - Norme limitative e distorsive della concorrenza, in Boll. n. 17/1999. L'Autorità, tra le varie norme che alterano i meccanismi di formazione dei prezzi, ha richiamato esplicitamente la regolamentazione dell'attività di facchinaggio contenuta nell'art. 4 del D.p.r. n. 342/1994.]